

COMUNE DI STAZZANO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA  
E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285  
approvato con D.C.C. n. 27 del 25/06/1992

Modificato con D.C.C. n. 25 del 10/06/1994  
Modificato con D.C.C. n. 39 del 28/09/1995  
Modificato con D.C.C. n. 3 del 12/04/2007  
Modificato con D.C.C. n. 8 del 30/04/2013

**Capo I**  
**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la disposizione del feretro

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.
3. La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in un'altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario contestati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in un'altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
1. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
2. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10

settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. É proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di luglio e agosto.

Art. 10.

1. É vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitore di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare l'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Capo II TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 11.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui l'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui gli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta delle salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 14.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 15.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 4, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Sindaco non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui l'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 16.

1. Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la disposizione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte alla fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 18.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né posso essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 20.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere

inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 21.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con il carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art. 22.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 23.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi sia espresso divieto del Sindaco.

#### Art. 24.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 25.

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 26.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,600, saldata a fuoco, portante in nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

**Capo III**  
**INUMAZIONI**

Art. 27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto sino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anno debbono avere nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.

Art. 31.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla relazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collocante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collocante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 32.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art.33.

1. Per calare nella fossa del feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Depositato il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nella precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 34.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della tomba. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 0,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 35.

1. A richiesta dei parenti o di altri, e previa autorizzazione del Sindaco, possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

2. Sulla domanda di autorizzazione, fatta su appositi stampati in distribuzione negli Uffici Comunali, dovranno essere descritte sommariamente le caratteristiche del manufatto.

3. I manufatti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) Lapidi semplici o composte

- Lunghezza compresa fra cm 55 e cm 75
- Altezza compreso fra cm 100 e cm 120, basamento incl.
- Spessore minimo consentito cm 3.
- Tipo del materiale: marmo, granito, ferro, legno.

b) Lettoni

- Lunghezza cm 180 compreso eventuale basamento.
- Larghezza cm 80
- Altezza cm 15

c) Basamento o zoccolo

- Dimensioni massime consentite :
- Larghezza cm 80
- Lunghezza cm 50
- Altezza fuori terra cm 25

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e dei nomi di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

5. Trascorso un decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano di proprietà del Comune.

#### **Capo IV TUMULAZIONI (Sepolture private)**

##### Art. 36.

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) Aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) Tombe o forni o loculi individuali
- c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

##### Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

##### Art. 38.

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

##### Art. 39.

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### Art. 40.

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del precedente articolo sono compresi:
  - Gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado
  - I fratelli e sorelle consanguinee
  - Il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### Art. 41.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come previste dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

#### Art. 42.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo di nicchia separati. È possibile tumulare, previa richiesta e autorizzazione, nello stesso loculo un feretro e una cassetta ossario o urna cineraria purché vi siano legami di parentela o affettivi con la persona avente il diritto alla sepoltura, che comunque dovrà essere tumulato in feretro.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita di elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

9. È consentita, altresì la chiusura con elementi in pietra naturale o con la lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Art. 43.

1. A richiesta dei parenti o di altri, e previa autorizzazione del Sindaco, possono essere collocati sulla lastra di marmo a copertura del loculo epigrafi e oggetti di ornamento quali portalumi e portafiori i quali però devono essere sempre e comunque in bronzo. È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venti centimetri.

Art. 44.

1. Il Comune può concedere ai privati ed a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvate dal Sindaco, su conferme parere dell'Unità Sanitaria Locale (Servizio Igienico Pubblica) competente per territorio, e sentita la Commissione Igienico – Edilizia Comunale.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero
5. Le aree destinate alla costruzione dei sepolcri privati sono quelle indicate espressamente nella planimetria del cimitero e contraddistinte da numeri
6. I sepolcri privati possono essere costruiti tanto in elevazione, che in sotterraneo o con sistemi misti, come risulta indicato dalla planimetria del cimitero.
7. Ad opera finita, e prima dell'uso, dette tombe debbono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno approvato, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica della competente Unità Sanitaria Locale.
8. Le costruzioni dei sepolcri privati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'articolo 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in particolare dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni sotto indicate, salvo quanto previsto dal successivo articolo 44 bis.

a) Muri perimetrali e muri divisorii

Ogni sepolcreto o cappella privata dovrà essere compresa in un perimetro di muratura in calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm 10.

I muri divisorii dovranno essere costruiti in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm 20.

Potranno essere consentiti muri perimetrali e divisorii in muratura di mattoni a condizione che lo stesso spessore non sia inferiore a cm 40.

È ammessa inoltre la costruzione di edicole funerarie con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

b) Altezza dei sepolcreti

L'altezza delle edicole funerarie dovrà essere m 3,85, misurata a metà facciata del piano superiore del cordolo di delimitazione dell'area all'imposta del tetto.

Non saranno consentite altezze minori né maggiori al limite prescritto di m 3,85.

c) Costruzioni in sotterraneo

I sepolcreti privati potranno anche estendersi in sotterraneo per una profondità massima di m 2,50 misurata a metà facciata del piano superiore del cordolo che delimita l'area.

d) Strutture interne

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La prima soletta, nel caso di costruzioni in sotterraneo, non dovrà avere quota superiore a quella del cordolo che delimita l'area della cappella e dovrà essere in calcestruzzo di cemento armato a struttura piena e di spessore adatto a sopportare i carichi di persone e cose.

Tutte le pareti interne ai loculi dovranno essere intonacate con malta di cemento dello spessore di cm 1.

I muri ed il fondo della parte in sotterraneo dovranno avere spessore non inferiore a cm 20. Se eseguite in cemento armato, a cm 40 se eseguiti in muratura, e dovranno essere altresì intonacati con malta di cemento fine mista ad idrofugo.

e) Coperture

Per quanto riguarda le aree dei campi "C" e "D" (per le sole aree comprese tra i numeri 1 – 18 e 55 – 68) del cimitero del capoluogo, e campo c.d. "nuovo" della frazione di Vargo, la copertura delle tombe private dovrà essere a due spioventi, in cemento armato e struttura piena, dello spessore di cm 15.

La pendenza delle falde sarà del 65% con la linea di colmo centrale e normale alla facciata del sepolcro.

La copertura dovrà essere impermeabilizzata a regola d'arte e ricoperta di tegole.

Al compluvio delle due falde verrà posato in opera un canale di gronda per lo scolo delle acque meteoriche.

I cornicioni di gronda laterali (dove sono previste le costruzioni dei sepolcri non in aderenza) non potranno avere sporgenza superiore a cm 30.

Per quanto riguarda le aree del campo "D" (comprese tra i numeri 19 – 54 e 68 – 79) la copertura delle tombe private dovrà essere in soletta piana in calcestruzzo di cemento armato a struttura piena dello spessore minimo di cm 15.

Sulla soletta di copertura dovrà provvedersi alla formazione di pendenza esterna nel senso trasversale con linea di colmo centrale e normale alla facciata della tomba.

La pendenza dovrà essere del 5%.

La condotta di scolo dovrà ricavarsi nella soletta in corrispondenza della divisione di ogni singola area.

La soletta di copertura dovrà essere impermeabilizzata con strati di carton-feltro bitumati od altro materiale e secondo la regola d'arte.

f) Rivestimenti esterni

Le sporgenze in conseguenza di colonne, croci, architravi ecc. non potranno essere superiori a cm 4 dal filo del confine dell'area cimiteriale in concessione.

In corrispondenza dei muri di divisione il rivestimento dovrà presentarsi a filo del confine dell'area cimiteriale in concessione per almeno un tratto di cm 20 (non sono assolutamente ammessi arretramenti in corrispondenza del muro di divisione).

Per quanto riguarda le aree del campo "D" del cimitero del capoluogo comprese tra i numeri 19 – 54, non potranno essere previste aperture pedonabili nei prospetti laterali dei sepolcri.

Questi prospetti laterali dovranno prevedere un parapetto in muratura di altezza non inferiore a cm 80.

g) Canali di gronda, pluviale e tubi di sfiato

Dovranno essere previsti per ogni sepolcro, idonei canali di gronda che convogliano le acque meteoriche direttamente in fognatura.

Per quanto riguarda il campo "D" del cimitero del capoluogo ed il campo c.d. "nuovo" della frazione Vargo è vietata la messa in opera di canali di gronda e tubi pluviali di qualsiasi tipo che siano visibili all'esterno.

Ogni loculo compreso nella cappella dovrà essere munito di canna di sfiato indipendente, da prolungarsi sino a cm 15 oltre la soletta di copertura.

Le canne di sfiato dovranno essere in tubi di materiale non ossidante e del diametro interno di cm. 5.

Anche il sotterraneo dovrà essere munito di canne di sfiato indipendenti sino a cm 15 oltre la soletta di copertura.

#### h) Comunione di muri divisorii

Per quanto riguarda il campo "D" del cimitero del capoluogo ed il campo c.d. "nuovo" della frazione Vargo, i muri di divisione dovranno essere comuni ai proprietari delle cappelle confinanti.

Il concessionario di un'area cimiteriale per la costruzione di sepolcreti provati avrà il diritto di ottenere la comunione del muro divisorio dal concessionario dei sepolcreti confinanti, che ha l'obbligo di concederlo dietro pagamento di metà muro.

Le prescrizioni di cui sopra sono vevoli anche per quanto si riferisce alle costruzioni in sotterraneo e alla soletta di copertura.

#### i) Allacciamenti elettrici ed idrici provvisori

Si determina come quota di rimborso spese a carico dei concessionari, od imprese esecutrici, la cifra di € 100,00 oltre ad un contributo di € 10,00 al giorno a partire dal secondo giorno, quale compenso forfettario per il diritto di allacciamento idrico ed elettrico per la costruzione di ogni singolo sepolcro.

Tale quota verrà versata all'atto di presentazione dell'inizio dei lavori.

La quota relativa al compenso forfettario potrà essere variata previa liberazione di Giunta Comunale.

9. Dalla data di concessione dell'area adibita alla costruzione di sepolcro privato, alla data di presentazione del progetto al protocollo del Comune di Stazzano, non potrà trascorrere un periodo di tempo superiore a sette anni, pena la decadenza della concessione.

### Art. 44 Bis

1. La costruzione di nuove edicole funerarie, o di totale ristrutturazione delle esistenti, nelle zone c.d. vecchie dei cimiteri comunali ed in particolare nelle zone di seguito elencate:

Cimitero Capoluogo:	campi "A" e "B"
Cimitero frazione Vargo:	campo c.d. vecchio

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 44, punti b) ed e) al fine di garantire e salvaguardare l'insieme architettonico esistente, la disciplina risulta essere la seguente:

#### **b) Altezza dei sepolcreti**

Le altezze potranno essere diverse da quelle stabilite nell'articolo 44, in modo tale da meglio integrarsi con l'architettura delle edicole esistenti.

#### **e) Coperture**

La pendenza delle falde potrà essere diversa dal 65% imposta nell'articolo 44, come anche la tipologia del tetto che potrà essere piano.

2. Per i rimanenti punti non modificati **a); c); d); f); g); h); i);** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.

3. Ulteriori prescrizioni dettate dalla competente Unità Sanitaria Locale dalla Commissione Igienico – Edilizia Comunale o dalla Amministrazione Comunale saranno riportate sulla Concessione Edilizia.
4. Dare atto che affinché le modifiche regolamentari di cui sopra possano pienamente e legittimamente essere considerate vigenti ed efficaci sarà necessario acquisire il parere favorevole della USL N. 22 di Novi Ligure.

Art. 45.

1. È, in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
2. È ammessa la rinuncia del diritto d'uso, in tutto o in parte, della concessione medesima. Il comune avuta istanza su carta bollata, e deliberato dalla Giunta Comunale, rimborserà in tale caso, al concessionario una somma pari all'80% del prezzo pagato per la concessione se la rinuncia viene operata prima della utilizzazione, rimborserà invece il 50% se la concessione è già stata utilizzata. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 46.

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.

Art. 47.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo, quelle delle tombe o forni o loculi individuali, nonché delle nicchie ossario hanno la durata di anni 40 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito degli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49.

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

**Capo V**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 50.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o dalla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dell'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 51.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate, con ordinanza da pubblicarsi per n. 5 mesi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 52.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nella costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienante a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultante dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 54.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 55.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite della predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con idoneo disinfettante; ciò fatto e passate le corde sotto essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
  - b) Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
  - c) Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà avervi per la disinfestazione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente lavato e disinfettato terminato il servizio.

Art. 57.

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

**Capo VI**  
**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Art. 58.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria della quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente l'associazione.
  - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
  - c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autentica dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
  3. Per quanto non previsto si invia gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 59.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziari, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 60.

I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui gli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 61.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

**Capo VII**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E E PERSONALE**  
**ADDETTO**

Art. 62.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai noi residenti deceduti fuori del comune.

Art. 63

1. Il cimitero comprende:
  - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
  - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistemi di cumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - c) un deposito di osservazione;
  - d) una camera mortuaria;
  - e) una cappella;
  - f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
  - g) un alloggio per il custode;
  - h) un ossario;
  - i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 63 BIS

1. I seguenti servizi, all'interno dei cimiteri, sono esclusivamente svolti da personale comunale, e, salvo casi eccezionali, durante il normale orario di lavoro: traslazione da loculo a loculo (con apertura e chiusura), esumazione, inumazione, tumulazione e chiusura in tomba romana o cappella privata, apertura tomba romana o cappella privata, tumulazione e chiusura resti mortali in ossarietti, fornitura cassetta completa in zinco per resti mortali, tumulazione e chiusura loculo, estumulazione da loculo

Art. 64.

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato, nell'orario di servizio, da un esecutore con mansioni di necroforo, coadiuvato, all'occorrenza, da altri esecutori con mansioni di manovale.

Art. 65.

1. Il responsabile del servizio, tramite il personale addetto:
  - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. Di cui sopra;
  - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 66.

1. Il responsabile del servizio, tramite il personale addetto:
  - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- f) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

### **Capo VIII NORME DI SERVIZIO**

#### Art. 67.

1. Particolari incarichi del necroforo addetto al servizio ed, all'occorrenza, degli altri esecutori, derivano dall'espletamento dei servizi elencati all'art. 63 BIS.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli alle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

#### Art. 68.

1. Il personale di servizio dei cimiteri dipenderà Amministrativamente:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, spazi, ecc.
  - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

#### Art. 69.

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza permesso lasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la data che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo in caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 70.

1. Nelle sepolture comuni si ripropongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Essere di fatto con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi anni dalla precedente inumazione.
4. Per lo smaltimento del materiale di risulta si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del Regolamento.

Art. 71.

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro a quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 72.

1. E' stretto dovere del custode di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti fra fila e fila e fra fossa e fossa, salvo gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 73.

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in determinato scomparto al cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 74.

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà scritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 65.

**Capo IX**  
**POLIZIA DEL CIMITERO**

Art. 75.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 76.

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio tra i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

Art. 77.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 78.

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 79.

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 80.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 81.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 82.

1. È assolutamente proibiti recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibiti di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 83.

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie

Art. 84.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 85.

1. Il custode, a richiesta degli interessati, potrà aprire il cimitero oltre l'orario di normale apertura, per i lavori di restauro o manutenzione o costruzione delle edicole private, dei monumenti particolari e delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e sotto l'osservanza delle norme di cui al seguente articolo 87.

Art. 86.

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere opere per evitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
3. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione o dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizioni di essere adoperato evitando le opere di lavorazione.
4. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devesi seguire l'itinerario prestabilito dal custode del cimitero.
5. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato alla pubblica discarica. E' soltanto facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art. 87.

1. Nei giorni che precedono la commemorazione dei Defunti, e precisamente dal 25 Ottobre al 5 Novembre di ogni anno, tutti i concessionari e tutte le imprese che hanno in corso i lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle edicole funerarie, ai cippi ed ai colombari dovranno sospenderli.
2. In tali giorni tutti coloro che hanno strumenti di lavoro, impalcature, materiali da costruzione all'interno del cimitero dovranno provvedere al loro trasporto oltre le mura del cimitero.

**Capo X**  
**CONTRAVVENZIONI**

Art. 88.

1. La violazione delle disposizioni contenute del presente Regolamento è soggetta sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Capo XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 89.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 90.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.